



TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 13/07/2022 da **SANNA RICCARDO**, nato a Cagliari il 25/07/1987 (c.f. SNNRCR87L25B354V), e residente a Forlì, via Falterona n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. Walter Persichilli, ai sensi della l. 3/2012 diretto alla composizione della crisi da sovraindebitamento mediante proposta di piano del consumatore;
- Letta l'allegata proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti e la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3-bis, l. 3/2012 del Gestore nominato dall'O.C.C., dott.ssa Costanza Mariani;
- Vista l'integrazione della proposta e della relazione dell'OCC depositata in data 09/09/2022;
- esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di emettere il decreto di fissazione di udienza ai sensi dell'art. 12-bis l. 3/2012, il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012 nel testo in vigore dopo le modifiche introdotte dalla l. 176/2020, ed effettuare un preliminare vaglio di meritevolezza e fattibilità giuridica della proposta.

In merito alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7, si osserva che il ricorrente è pacificamente qualificabile come consumatore (trattandosi di lavoratore dipendente, il quale non ha mai esercitato impresa commerciale) e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali.



Non risulta inoltre che abbia fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già fruito di una precedente esdebitazione.

Non è dubitabile che il ricorrente si trovi in situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che determina la rilevante difficoltà, se non la definitiva impossibilità, di adempiere le obbligazioni assunte.

L'indebitamento complessivo ammonta a € 255.622,62, di cui € 93.033,48 in via privilegiata, con precisazione che quanto all'importo di € 92.451,95 riferito al mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa in regolare ammortamento con scadenza al 18/06/2044. Si riporta prospetto riepilogativo.

CREDITORI	IMPORTO		
	Privilegiati	Chirografari	Totale
Intesa Sanpaolo ex UBI	92.451,95	-	92.451,95
Findomestic finanziamento	-	37.891,91	37.891,91
Findomestic carta di credito	-	3.547,16	3.547,16
Intesa Sanpaolo	-	14.639,50	14.639,50
Intesa Sanpaolo - Fideiussione Fasulo V	-	90.000,00	90.000,00
Agos Ducato - MB Credit prestito	-	974,12	974,12
Agos Ducato - MB Credit carta di credito	-	7.509,79	7.509,79
Solution Bank finanziamento	-	3.936,64	3.936,64
Fineco affidamento in cc	-	1.959,08	1.959,08
Fineco prestito	-	1.918,57	1.918,57
Agenzia Entrate-Riscossione	560,80	195,20	756,00
Sorit SPA	20,73	17,17	37,90
TOTALE INDEBITAMENTO	93.033,48	162.589,14	255.622,62



Il patrimonio del ricorrente è costituito, oltre che dalla proprietà della casa di abitazione gravata dal mutuo ipotecario – che il ricorrente intende lasciare fuori dal piano come consentito dall'art. 8, comma 1-ter – dalla titolarità dell'autovettura Volkswagen Passat tg. DW1751J, acquistata usata nel 2017 ed immatricolata nel 2007, di scarso valore commerciale e indispensabile per le esigenze lavorative e familiari, nonché dal reddito da lavoro dipendente pari a ca. € 21.000 annui, con stipendio mensile di ca. € 1.800, attualmente gravato da pignoramento del quinto in favore del creditore Solution Bank.

La documentazione prodotta, a seguito dell'integrazione depositata, risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni in proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia, composto, oltre che dal debitore ricorrente, dalla moglie Fasulo Valeria (attualmente priva di reddito) e dal figlio minore Sanna Gabriele, portatore di handicap.

Anche il giudizio di meritevolezza – tenendo conto della nuova previsione di inammissibilità inserita dalla l. 176/2020 che al nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, per il consumatore la limita all'aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode – può essere ad un preliminare vaglio ritenuto positivo atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'O.C.C., non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni e dei finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

La relazione del professionista nominato quale gestore dall'O.C.C. Romagna al quale si è rivolto il debitore, risulta redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis. dell'art. 9 che deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;



d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento, da quanto risulta in atti, nel 2013 il Sanna ha contratto mutuo ipotecario trentennale per l'acquisto della prima casa con un rateo di € 456. Successivamente, per far fronte alle necessità familiari (spese legali per la causa di affidamento della figlia nata da precedente relazione, spese per acquisto dell'auto usata e la ristrutturazione della nuova abitazione, spese mediche per il figlio nato nel 2016 portatore di handicap, garanzia prestata alla moglie Fasulo Valeria per l'avvio dell'attività di bar tabacchi), il Sanna ha assunto alcuni finanziamenti che non è stato poi in grado di rimborsare a causa della contrazione del reddito familiare, dei mancati introiti dall'attività della moglie e degli effetti della pandemia da covid-19. A seguito delle chiusure e provvedimenti restrittivi il Sanna è stato messo in cassa integrazione per un periodo mentre la moglie ha dovuto cedere a terzi l'attività non essendo in grado di coprire i costi, anche per la necessità di accudire il figlio.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

sono legate all'insufficienza del reddito familiare e alla necessità di preservare la casa di abitazione, onorando il rimborso del mutuo ipotecario;

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:



Il Gestore dell'O.C.C. attesta, sotto la sua responsabilità, la completezza e attendibilità della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono indicati in € 6.700 per compenso OCC e gestore, € 8.325,74 per compenso del legale che assiste il debitore e € 309,36 per spese del procedimento.

e) l'indicazione sul vaglio del merito creditizio:

Con riguardo a tale aspetto, il Gestore ha verificato che il finanziamento concesso da Findomestic nell'aprile 2017 ed i successivi iniziamenti concessi da Fineco Bank, Intesa Sanpaolo ed Agos risultano essere stati tutti erogati in un periodo in cui il merito creditizio del Sanna - manifestamente negativo (Euro - 534,76) - avrebbe dovuto indurre il finanziatore qualificato a negare l'erogazione. La situazione dell'indebitato e del suo nucleo familiare, si è aggravata ulteriormente, mettendolo in una condizione di non poter far fronte agli impegni assunti con i mezzi a propria disposizione senza mettere a repentaglio il minimo sostentamento familiare.

Passando all'esame della proposta formulata dal Sanna, come modificata ed integrata, si osserva che la stessa prevede:

- il pagamento integrale delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC e dell'advisor per complessivi € 15.335,10;
- il pagamento integrale dei crediti privilegiati pari a € 581,53;
- la prosecuzione del rapporto di mutuo ipotecario secondo l'originario piano di ammortamento, attualmente in regolare ammortamento, come consentito dall'art. 8, comma 1-ter con conseguente esclusione della casa di abitazione dal piano;
- il mantenimento in proprietà dell'autovettura di scarso valore commerciale
- la messa a disposizione dei creditori della somma di € 400 mensili per 72 rate, per un importo complessivo di € 28.800, con durata del piano di 6 anni e soddisfacimento dei creditori chirografari (importo complessivo di € 160.479,38) nella misura dell'8,03%.

Si riporta di seguito tabella esplicativa del piano del consumatore proposto.



PIANO		
Somma messa a disposizione		28.800,00
Crediti PREDEDUCIBILI	Importo	Residuo
Compenso gestore della crisi	6.700,00	
Compenso Advisor - Avv. Persichilli	8.325,74	
Spese di giustizia	309,36	
TOTALE CREDITI PREDEDUCIBILI	15.335,10	
Crediti PRIVILEGIATI		
Agenzia Entrate-Riscossione	560,80	
Sorit SPA	20,73	
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI	581,53	
PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	100%	
		12.883,37
Crediti CHIROGRAFARI		
Findomestic finanziamento	37.891,91	
Findomestic carta di credito	3.547,16	
Intesa Sanpaolo	14.639,50	
Intesa Sanpaolo - Fideiussione Fasulo Valeria	90.000,00	
Agos Ducato - MB Credit prestito	974,12	
Agos Ducato - MB Credit carta di credito	7.509,79	
Solution Bank finanziamento	1.826,88	
Fineco affidamento in cc	1.959,08	
Fineco prestito	1.918,57	
Sorit	17,17	
Agenzia Entrate-Riscossione	195,20	
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI	160.479,38	
PERCENTUALE DI SODDISFAZIONE	8,03%	

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura, riservando ogni ulteriore valutazione all'esito dell'udienza e di eventuali opposizioni e contestazioni dei creditori.

Al fine di non pregiudicare l'attuazione del piano va disposta anche la sospensione delle trattenute sullo stipendio conseguenti al pignoramento presso terzi RGE 5/2022.

Va infine osservato, in merito alla modalità di svolgimento dell'udienza, che ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, il giudice può disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili (tra le quali rientrano pacificamente anche quelle delle procedure di sovraindebitamento) che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note



scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza. In relazione agli adempimenti processuali previsti nella procedura in oggetto, ed essendo il ricorrente assistito da un legale, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza in forma cartolare, non essendo necessaria la presenza in udienza del ricorrente e rientrando il gestore dell'OCC tra i professionisti abilitati al deposito in telematico, mentre i creditori, ove intendano presentare memorie ed osservazioni, sono tenuti a costituirsi mediante un legale.

P.Q.M.

Visto l'art. 12 bis l. 3/2012;

Visti gli artt. 83 d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020 e 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento diretta all'omologa del piano del consumatore presentato in data 14/07/2022 ed integrato in data 09/09/2022 da **SANNA RICCARDO**, nato a Cagliari il 25/07/1987 (c.f. SNNRCR87L25B354V), e residente a Forlì, via Falterona n. 9

fissa

l'udienza davanti a sé per il giorno 17/11/2022 ore 12:30 disponendone lo svolgimento in **modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;**

dispone

che a cura dell'O.C.C. la proposta di piano, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., e il presente decreto siano comunicati, almeno 30 giorni prima, a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c.

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

SOSPENDE

fino agli esiti dell'omologa, le trattenute sullo stipendio del Sanna in forza del pignoramento presso terzi RG 5/2022 con accantonamento delle relative somme.



ASSEGNA

- ai creditori ove intendano presentare osservazioni/opposizioni, termine fino a 5 giorni prima dell'udienza sopra indicata per il deposito di note scritte, contenenti le rispettive richieste e conclusioni;
- al ricorrente termine fino al giorno prima dell'udienza per eventuale replica;
- al Gestore dell'OCC termine fino al giorno prima dell'udienza per il deposito telematico della prova delle comunicazioni del ricorso, corredato della relazione e del presente decreto, inviate a tutti i creditori

AVVERTE

che ciascuna delle parti potrà presentare entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione del presente provvedimento istanza di trattazione orale, motivandone le ragioni, manifestando anche l'eventuale consenso alla trattazione da remoto mediante videoconferenza su piattaforma Teams, indicando l'indirizzo email (non p.e.c.) al quale ricevere il link per collegarsi.

Si comunichi all'O.C.C. e, suo tramite, al ricorrente.

Così deciso a Forlì il 21 settembre 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

